Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — **Roma — Sabato, 8 gennaio** — **Numero 5**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l' Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale", e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1809** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i Regi decreti 15 gennaio 1914, n. 56, e 21 febbraio 1915, n. 250;

Veduto il decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1108;

Sentito il Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento scolastico per la Tripolitania e per la Cirenaica, in esecuzione dell'ordinamento dato con R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56 e modificato con R. decreto 21 febbraio 1915, n. 250, e con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1108; regolamento annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — GRIPPO — MARTINI — SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ORLANDO.

TITOLO I.

Delle istituzioni scolastiche. Direzione, amministrazione e vigilanza - Sopraintendenti

—

Istituzioni scolastiche.

Art. 1.

Lo Stato provvede alla pubblica istruzione nella Tripolitania e nella Cirenaica fondando e mantenendo:

a) istituti di istruzione media, classica e tecnica, scuole elementari maschili, femminili o miste, corsi popolari e giardini d'infanzia, — di tipo italiano;

b) scuole italo-arabe, ed una scuola di cultura superiore islamica;

c) scuole d'arti e mestieri, di agricoltura e di commercio, per l'insegnamento professionale.

Lo Stato vigila e può sussidiare:

a) scuole private, di tipo italiano;

b) scuole e laboratori professionali, di iniziativa privata;

c) istituzioni ausiliarie scolastiche.

Può inoltre sussidiare le scuole coraniche (*Kuttâb*), esercitando su di esse la vigilanza nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2.

Le scuole di Stato di tipo italiano hanno principalmente lo scopo di impartire ai cittadini residenti in Colonia l'istruzione media ed elementare, secondo i programmi adottati nel Regno.

Le scuole di Stato per indigeni si propongono, oltre l'insegnamento della lingua araba e del Corano, quello di elementi di lingua italiana e di nozioni generali di carattere pratico; la scuola di cultura superiore islamica, poi, si propone lo scopo di aprire ai giovani musulmani l'adito agli uffici religiosi e civili, nonchè al magistero indigeno.

Negli Istituti professionali, industriali ed agricoli, si impartiscono, ad italiani e ad indigeni, insegnamenti pratici secondo l'indirizzo prescritto nei rispettivi statuti o regolamenti.

Direzione, amministrazione e vigilanza.

Art. 3.

L'alta direzione dei servizi scolastici spetta al Ministero delle colonie; l'Amministrazione al governo locale, il quale esercita altresì la vigilanza didattica e disciplinare a mezzo di un sopraintendente scolastico, che risiede nel capoluogo della colonia.

Sopraintendente scolastico.

Art. 4.

L'ufficio di sopraintendente scolastico è affidato dal ministro delle colonie a persona appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione o dell'Amministrazione coloniale. Nel primo caso la scelta e la destinazione sono fatte a' sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798.

Art. 5.

Il sopraintendente è posto alla dipendenza immediata del segretario generale, e si avvale, per il funzionamento dell'ufficio, dell'opera del personale addetto al segretariato; ad un impiegato del quale sono affidate le mansioni di economo, per quanto riguarda la custodia, la distribuzione e contabilità del materiale didattico.

Attribuzioni del sopraintendente.

Art. 6.

Spetta al sopraintendente scolastico, nei riguardi del funzionamento delle scuole di Stato:

a) determinare, tenuto conto della natura delle singole istituzioni e degli usi locali, il calendario scolastico, fissando le date: dell'apertura e chiusura di ogni scuola, dell'accettazione delle inscrizioni, dell'inizio e del termine delle vacanze, degli esami di ammissione, promozione, compimento, maturità e licenza, della distribuzione dei premi;

b) disciplinare e sorvegliare l'ammissione degli alunni;

c) disporre la formazione delle classi;

d) approvare gli orari, i libri di testo e le richieste di materiale per le varie scuole, nonchè i programmi didattici dei singoli insegnanti;

e) provvedere per le temporanee supplenze;

f) eseguire ispezioni, assistendo a lezioni, ad esercitazioni pratiche e ad esami;

g) fare proposte al governatore circa il conferimento degli incarichi, delle supplenze, delle ore in più, ecc., nonchè riferire in merito alle domande di congedo e di aspettativa presentate dagli insegnanti;

h) approvare le sospensioni inflitte agli alunni, quando eccedano il periodo di un mese;

i) sottoscrivere tutti i certificati e diplomi scolastici rilasciati dalle scuole medie ed elementari di tipo italiano;

l) fare le indagini che si rendessero necessarie sulla condotta del personale e degli alunni, adottando o promuovendo dal governatore i provvedimenti del caso.

Art. 7.

Spetta al sopraintendente scolastico, nei riguardi della vigilanza delle scuole private:

a) eseguire ispezioni sull'andamento didattico e disciplinare e sulle condizioni igieniche delle singole scuole;

b) assicurarsi della osservanza delle disposizioni vigenti e, in caso di infrazioni, promuovere dal Governo i necessari provvedimenti;

c) approvare preventivamente i programmi ed i libri di testo per le scuole sussidiate;

d) riferire sulle domande di apertura di nuovi istituti d'istruzione e di educazione privata.

Le presenti disposizioni non riguardano le scuole coraniche, nelle quali il sopraintendente ha ingerenza nel solo caso in cui sia loro concesso un sussidio governativo.

Art. 8.

Il sopraintendente ha l'obbligo di riferire trimestralmente al go-

vernatore circa l'andamento di tutte le scuole e di presentare, al termine dell'anno scolastico, una relazione finale contenente, oltre la indicazione dei risultati, quelle proposte che ritenesse opportune, sia nei riguardi dell'ordinamento didattico che del personale insegnante e subalterno.

Art. 9.

Delle relazioni del sopraintendente, come di tutti i provvedimenti più importanti attinenti al funzionamento delle scuole, è data pronta comunicazione al Ministero delle colonie.

TITOLO II.

Delle scuole di tipo italiano

CAPO I.

Scuole medie

Specie dei corsi e programmi.

Art. 10.

I corsi inferiori delle scuole medie in colonia corrispondono alle prime tre classi ginnasiali od alla scuola tecnica; la specie dei corsi superiori, tecnici o classici, sarà indicata nel decreto Ministeriale di istituzione.

Art. 11.

Per le scuole medie della colonia sono adottati i programmi delle scuole di pari grado del Regno, con l'aggiunta di un corso di lingua araba che gli alunni sono obbligati a frequentare con profitto, indipendentemente dalla classe a cui sono inscritti.

Art. 12.

Le eventuali modificazioni ai programmi, rese necessarie dalle peculiari esigenze locali, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, sono approvate dal Ministero delle colonie, d'intesa con quello della pubblica istruzione, su proposta del governatore.

Art. 13.

Quando lo consenta il numero degli alunni e l'indole dei programmi, possono essere abbinate, con autorizzazione del Ministero delle colonie, classi corrispondenti dei corsi classico e tecnico, per l'insegnamento delle materie comuni.

Personale insegnante.

Art. 14.

Gl'insegnanti per le scuole medie della colonia sono scelti fra gli insegnanti appartenenti ai ruoli del Regno, con le modalità e il trattamento stabiliti agli articoli 8, 9, 10 del R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56.

Alla destinazione si provvede con le modalità di cui all'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, e al R. decreto 18 ottobre 1914.

Art. 15.

L'obbligo dell'orario settimanale per gli insegnanti delle scuole medie di primo grado è di ore 19, per quelli delle scuole medie di secondo grado di ore 16, per quelli del ruolo *C* della legge 16 luglio 1914, n. 679, di ore 22.

Gli insegnanti sono obbligati a raggiungere detto limite senza speciale retribuzione, in classi aggiunte o in corsi ordinari, con l'insegnamento della propria o di altra disciplina, per la quale posseggano il titolo di abilitazione.

Nella determinazione del modo con cui gli insegnanti debbano completare l'orario obbligatorio, si seguono le disposizioni degli articoli 8 e 11 della legge 16 luglio 1914, n. 679.

Art. 16.

Gl'insegnanti destinati alle scuole medie della colonia possono chiedere di ritornare all'insegnamento nel Regno, dopo un biennio di servizio. In tal caso devono farne domanda prima del mese di luglio, affinchè il trasferimento decorra dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Essi hanno diritto alla indennità di viaggio dal luogo di residenza in colonia al luogo della nuova destinazione nel Regno.

I trasferimenti da una sede all'altra nel territorio delle colonie sono disposti dal Ministero, sentito il governatore; e ad essi si applicano le norme di cui all'art. 8 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798.

Art. 17.

Qualora il Ministero delle colonie, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, rinvii durante il corso dell'anno scolastico all'Amministrazione da cui proviene un insegnante destinato alle scuole medie della colonia, questi potrà dal Ministero della pubblica istruzione essere inviato ad insegnare provvisoriamente, per il resto dell'anno scolastico, in un Istituto medio governativo del Regno di qualsiasi specie e grado.

L'insegnante non avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rimpatrio quando il provvedimento abbia avuto luogo per misura disciplinare.

Art. 18.

Nei riguardi della disciplina, si applicano le norme stabilite per gli insegnanti nel Regno.

Quando l'ammonizione non abbia carattere di semplice avvertimento, è data dal governatore.

In tal caso il provvedimento viene comunicato al Ministero delle colonie perchè ne faccia prendere nota nello stato di servizio dell'insegnante.

Art. 19.

Per le mancanze che importino una pena superiore all'ammonizione, il Ministero delle colonie promuove il procedimento disciplinare da quello della pubblica istruzione.

Il governatore può ordinare, informandone subito il Ministero delle colonie, la sospensione immediata dell'insegnante dall'ufficio e dallo stipendio, in attesa del giudizio, quando la gravità o la natura dei fatti lo richieda.

Art. 20.

Nei riguardi dei congedi si applicano le norme stabilite per gli insegnanti nel Regno. Questi hanno però l'obbligo di trovarsi in residenza, per presentarsi ai rispettivi capi d'Istituto, due giorni prima dell'apertura delle scuole. Qualsiasi ritardo deve essere denunciato dal sopraintendente al governatore per i provvedimenti disciplinari del caso, a seconda della gravità della mancanza.

Art. 21.

In caso di urgente bisogno, l'insegnamento della lingua araba, e quello di qualsiasi materia del programma ordinario, può dal Ministero delle colonie, su proposta del governatore, essere affidato per incarico, durante un periodo di tempo non maggiore di un anno scolastico ed alle condizioni indicate all'art. 11 del R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, a persone residenti in colonia e, salvo che nei riguardi dell'arabo e delle lingue straniere, in possesso del titolo legale.

Analogamente provvede il governatore, su proposta del sopraintendente, per le supplenze temporanee che si rendessero necessarie durante l'anno.

Art. 22.

Nel conferimento degli incarichi sono preferiti i professori di ruolo delle materie affini, sino alla concorrenza del massimo di 28 ore settimanali di lezione per gli insegnanti dei ruoli *A* e *B*, e di ore 30 per gli insegnanti del ruolo *C*, previsti nella legge 16 luglio 1914, n. 679.

Quando l'autorità scolastica lo richieda, ciascun professore ha

l'obbligo di prestare l'opera propria fino al numero di ore sopraindicate.

Art. 23.

Gl'insegnanti non possono assumere lezioni private senza il consenso del sopraintendente.

Art. 24.

Per qualsiasi domanda o comunicazione alle autorità superiori, gl'insegnanti devono seguire la via gerarchica.

Direzione.

Art. 25.

I presidi e i direttori delle scuole medie, sono designati a' sensi dell'art. 12 del R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56. Ad essi compete:

a) presiedere il Consiglio degli insegnanti;

b) visitare almeno ogni mese le classi, per accertarsi del regolare svolgimento dei programmi e della osservanza della disciplina;

c) ricevere i genitori degli alunni;

d) presiedere le Commissioni di esame;

e) compilare la relazione finale;

f) inventariare e custodire la suppellettile scolastica ed il materiale didattico avuto in consegna o in deposito.

Essi debbono trovarsi in residenza dieci giorni prima dell'apertura dell'anno scolastico.

Consiglio degli insegnanti.

Art. 26.

Tutti gli insegnanti di ciascuna scuola fanno parte del Consiglio degli insegnanti. Questo si raduna almeno una volta al mese.

Tutti i membri sono tenuti ad intervenire alle sedute e le assenze devono risultare nel verbale.

Il Consiglio:

a) coadiuva il direttore nel mantenere l'unità dei metodi didattici e dell'indirizzo educativo;

b) esamina e coordina, prima di sottoporli all'approvazione del sopraintendente, i programmi proposti dai singoli insegnanti;

c) delibera sui provvedimenti disciplinari, a carico degli alunni, a sensi dell'art. 29.

Funzionamento delle scuole. — Alunni.

Art. 27.

Sono ammessi alla prima classe delle scuole medie alunni di ogni nazionalità, purchè in possesso del diploma di maturità.

Il sopraintendente ha però facoltà di consentire l'ammissione a detta classe di giovani che fossero forniti di licenza elementare, anzi che del diploma di maturità.

Per l'ammissione alle classi successive, gli inscrivendi debbono dar prova di aver conseguito la promozione dalla classe precedente o, purchè in possesso del diploma di maturità, superare gli appositi esami.

Le classi delle scuole medie quando accolgano più di 50 inscritti o quando lo richiedano le condizioni dei locali, possono, con autorizzazione del governatore, essere sdoppiate.

Art. 28.

Gli alunni sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche nella misura stabilita per le scuole medie del Regno.

È accordata dal governatore la esenzione dalle tasse secondo le leggi vigenti nel Regno.

Art. 29.

Gli alunni i quali vengono meno ai loro doveri sono puniti con le seguenti misure disciplinari:

1° ammonizione in forma privata;

2° ammonizione in presenza dei compagni;

3° ammonizione notata sul registro, con avviso ai genitori;

4° allontanamento dalle lezioni;

5° sospensione temporanea dalla scuola;

6° esclusione dalla scuola.

Le prime quattro punizioni sono applicate dal direttore; la sospensione dal Consiglio degli insegnanti; la esclusione, su proposta dello stesso Consiglio e udito il parere del sopraintendente, dal governatore. Chi sia punito con l'esclusione dalla scuola non può essere ammesso ad altre scuole delle colonie senza uno speciale decreto del governatore, nè può essere ammesso a quelle del Regno e a quelle italiane all'estero senza un provvedimento, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione o di quello degli affari esteri.

Art. 30.

Gli esami di ammissione, promozione e di licenza si svolgono secondo le norme vigenti nel Regno. Il ministro delle colonie ha però facoltà, in caso di bisogno, di dare, con suo decreto, speciali disposizioni per quanto riguarda la formazione delle Commissioni giudicatrici e le modalità delle prove.

Art. 31.

Le norme vigenti nel Regno circa la tenuta dei registri, le pagelle scolastiche, i verbali di esami, gli attestati di promozione o licenza, sono osservate nelle scuole della colonia.

Educazione fisica.

Art. 32.

In ogni scuola media della colonia si svolge il corso di educazione fisica, affidato per incarico a persona possibilmente fornita del titolo legale, tenendo presenti i programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione, e adattandoli alle esigenze locali.

Gli alunni possono essere esentati dalle esercitazioni fisiche, parzialmente o totalmente, solo in base a regolare certificato medico rilasciato dai sanitari incaricati della vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole, ai sensi dell'art. 117.

CAPO II.

Scuole elementari

Programmi.

Art. 33.

L'ordinamento didattico ed i programmi delle scuole elementari del Regno sono, in massima, adottati nelle scuole di pari grado in colonia, con l'aggiunta di un corso facoltativo di lingua araba.

Le modificazioni, che fossero richieste dalle esigenze locali, potranno essere introdotte nei modi indicati all'art. 12.

Le scuole elementari della Colonia comprendono le prime quattro classi. Quando però le condizioni del luogo lo richiedano, il ministro delle colonie può autorizzare, su proposta del governatore, anche la istituzione del corso popolare, ai sensi delle leggi 4 giugno 1911, n. 486, e 8 luglio 1904, n. 407.

Personale insegnante.

Art. 34.

I maestri e le maestre per la colonia sono di regola scelti, con le modalità, gli obblighi ed il trattamento indicati agli articoli 8, 9 e 14 del R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, nel ruolo degli insegnanti elementari all'estero.

Art. 35.

Se il numero degli insegnanti, i quali abbiano fatto domanda per essere inviati in colonia, sia inferiore al bisogno, sono destinati d'ufficio, dietro accordi tra il Ministero delle colonie e la direzione generale delle scuole all'estero, maestri dalle sedi all'estero o di nuova nomina.

Art. 36.

Qualora tutti i posti vacanti delle scuole elementari della colonia non siano coperti col personale di ruolo, il Ministero delle colonie ha facoltà di nominare incaricati forniti, salvo che per l'insegnamento dell'arabo e dei lavori donneschi, del titolo di abilitazione all'insegnamento.

Essi sono scelti, in base ai titoli presentati ed ai precedenti didattici, tra coloro che ne abbiano fatta regolare domanda al Ministero delle colonie.

Hanno la preferenza gli aspiranti già residenti in colonia.

Art. 37.

L'incarico ha la durata di un anno scolastico e può essere rinnovato nell'anno successivo, quando l'incaricato, che ne faccia domanda, abbia dato prova di buone attitudini didattiche e vi siano posti disponibili. Nelle conferme, chi abbia già tenuto un incarico è preferito ad ogni altro aspirante.

Agli incaricati è corrisposto un assegno non superiore alle lire 2400 annue, pagabili a rate mensili.

Art. 38.

L'incaricato può essere licenziato senz'altro, prima della fine dell'anno scolastico, dal ministro delle colonie, su proposta del governatore, quando dimostri grave deficienza di attitudini didattiche o tenga condotta riprovevole.

Art. 39.

Il governatore, in caso di malattia o congedo dell'insegnante titolare della classe, ha facoltà di assumere durante il corso dell'anno, in via temporanea, supplenti, purchè regolarmente abilitati. A questi è corrisposto un compenso di lire 5 per ogni giorno di effettivo servizio.

In caso di assoluta necessità, possono essere assunti supplenti anche sforniti di titolo legale.

Art. 40.

Sono applicabili agli insegnanti elementari le disposizioni relative alla cessazione del servizio in colonia durante il corso o al termine del biennio, agli obblighi scolastici e gerarchici, ecc., di cui agli articoli 16, 17, 20, 23, 24 del capo precedente, sostituendo rispettivamente nelle disposizioni stesse, al Ministero della pubblica istruzione e alle sedi o Istituti del Regno, il Ministero degli affari esteri e le sedi o le scuole all'estero.

Nei riguardi della disciplina e dei congedi sono applicate le norme della legge e del regolamento per le scuole italiane all'estero.

La censura è data dal governatore.

Funzionamento delle scuole. — Alunni.

Art. 41.

Le classi delle scuole elementari non possono accogliere ciascuna più di 50 alunni. Il sopraintendente può però consentire che tale numero sia aumentato a 70, quando le condizioni dei locali si prestino o lo richieda l'affluenza degli inscritti. Lo sdoppiamento di una classe è consentito solo quando il numero dei frequentanti superi i cinquanta nell'ottavo giorno dall'apertura della scuola.

Ove il numero degli alunni sia molto scarso, le classi possono essere abbinate.

Art. 42.

Se il numero degli alunni delle diverse classi di una scuola elementare, maschile o femminile, è esiguo, essa è affidata ad un solo insegnante, che segue i programmi stabiliti per la scuola unica nel Regno.

Art. 43.

Il governatore può autorizzare la formazione di scuole miste. L'insegnamento, in questo caso, è sempre affidato ad una maestra. Le scuole miste, come quelle uniche di cui all'articolo precedente, sono sottoposte alle stesse norme stabilite per le altre scuole elementari.

Art. 44.

Alle scuole elementari femminili possono essere aggregati, su proposta del sopraintendente approvata dal governatore, corsi professionali, che avranno luogo in ore estranee alle lezioni ordinarie.

Tali corsi, a cui sono ammesse soltanto le alunne delle scuole elementari, svolgono più ampiamente il programma dei lavori donneschi o insegnamenti affini, e sono affidati, di regola, alle stesse maestre che tale insegnamento impartiscono nella scuola, con un compenso mensile determinato dal governatore.

Art. 45.

L'ammissione degli alunni è regolata, attenendosi, per quanto è possibile, alle norme vigenti nel Regno, dal sopraintendente scolastico.

Per l'ammissione alla prima classe è necessario presentare un certificato di nascita da cui risulti che l'inscrivendo ha già compiuto o compie, entro il dicembre dell'anno in corso, i sei anni di età, e il certificato di vaccinazione; per le altre, oltre quest'ultimo certificato, l'attestato di promozione dalla classe precedente.

Art. 46.

Le scuole elementari sono gratuite.

Gli alunni sono però tenuti a procurarsi, a loro spese, i libri e gli oggetti di cancelleria, salvo quando appartengano a famiglia di riconosciuta indigenza, nel qual caso provvedono le istituzioni di patronato scolastico, o, in loro mancanza, lo Stato.

Ad agevolare l'acquisto di detto materiale possono essere istituiti speciali depositi presso ogni scuola. La contabilità relativa è tenuta dai direttori.

Art. 47.

Per gli esami nelle scuole elementari si provvede analogamente a quanto dispone l'art. 30 nei riguardi delle scuole medie. Gli alunni sono tenuti al pagamento delle tasse prescritte nel Regno per gli esami di maturità e di licenza, salvo esenzione, secondo le leggi vigenti nel Regno, accordata dal governatore.

Art. 48.

La scelta dei libri di testo, da sottoporsi all'approvazione del sopraintendente, è fatta dal Consiglio degli insegnanti tra quelli approvati pel Regno, o, dalla Commissione di cui all'art. 115, per le colonie.

I libri di testo adottati rimangono invariati per un triennio.

Art. 49.

Agli alunni, i quali si siano segnalati per condotta e profitto, possono essere concessi, alla fine dell'anno scolastico, premi in libri e medaglie. L'assegnazione dei premi è fatta dal Consiglio degli insegnanti.

Art. 50.

Si applicano nei riguardi delle scuole elementari le norme relative alla Direzione, al Consiglio degli insegnanti, alla tenuta dei registri, alla disciplina degli alunni, ecc., di cui agli articoli 25, 26, 29 e 31 del titolo precedente.

Art. 51.

Quando una scuola abbia oltre 10 classi, il direttore può essere esonerato dall'insegnamento.

Educazione fisica. — Istruzione religiosa.

Art. 52.

In tutte le scuole elementari si impartisce la educazione fisica, il cui insegnamento è obbligatorio per parte del maestro della classe.

Art. 53.

Il governatore può stabilire che, in ore estranee all'orario scolastico, sia impartita l'istruzione religiosa agli alunni, i cui genitori lo richiedano.

Tale insegnamento è conferito per incarico a persona idonea, proposta dal sopraintendente, o mediante un compenso da determinarsi in rapporto al numero degli alunni, ma in ogni caso non superiore alle L. 300 annue.

CAPO III.

Giardini d'infanzia e corsi serali e festivi

Giardini d'infanzia.

Art. 54.

Quando le esigenze della popolazione italiana stabilitasi in un determinato centro della colonia lo richiedano, il ministro delle colonie può istituire con suo decreto, su proposta del governatore, giardini d'infanzia ordinati, salvo speciali esigenze, analogamente a quelli del Regno. Essi accolgono bambini dei due sessi di età non maggiore di anni sei, nè minore di tre.

Art. 55.

Al personale per i giardini d'infanzia si provvede nella stessa guisa che per le scuole elementari, preferendo però le insegnanti munite del certificato di maestra giardiniera.

Qualora l'asilo conti più di 60 alunni, possono esservi assegnate, su proposta del sopraintendente, a seconda del numero dei frequentanti, due o più maestre, una delle quali con l'incarico della direzione.

Art. 56.

La direttrice sottopone all'approvazione del sopraintendente le norme interne per il funzionamento del giardino d'infanzia.

Essa tiene la contabilità relativa alla refezione scolastica.

Art. 57.

In caso di necessità, possono essere assunte dal governatore, sul luogo, coadiutrici per assistere le maestre nella custodia dei bambini.

La durata dell'incarico da affidarsi alle coadiutrici non può eccedere quella dell'anno scolastico. Esse sono compensate con un assegno annuo non superiore alle L. 1500.

Art. 58.

L'ammissione ai giardini d'infanzia è gratuita.

Ai bambini che li frequentano è data, a cura degli istituti di assistenza scolastica o, in loro mancanza, dallo Stato, una refezione giornaliera. La refezione è gratuita per i non abbienti.

Corsi serali e festivi.

Art. 59.

Il governatore può istituire, quando le condizioni del luogo lo richiedano, corsi serali e festivi di complemento o per adulti italiani analfabeti.

I primi comprendono l'insegnamento delle materie del corso elementare con programma più particolareggiato; i secondi l'insegnamento della lettura, della scrittura, dell'aritmetica, di elementi di sistema metrico: gli uni e gli altri, occorrendo, anche insegnamenti teorici o pratici specialmente appropriati ai bisogni locali.

Art. 60.

I corsi serali e festivi si dividono in due o più sezioni, secondo l'età o il grado di istruzione degli inscritti.

Per l'ammissione ai corsi di complemento si richiede il diploma di maturità o la licenza elementare, ed il certificato di buona condotta; per l'ammissione ai corsi per adulti analfabeti è sufficiente quest'ultimo certificato.

Art. 61.

Agli insegnamenti nei corsi serali e festivi si provvede con gli insegnanti delle scuole elementari, che vi sono obbligati, salvo comprovate ragioni di salute. La designazione è fatta dal sopraintendente, preferendo chi ne abbia fatto domanda.

Ove non siano sufficienti gli insegnanti di ruolo, si provvede con i maestri incaricati.

Art. 62.

Agli insegnanti dei corsi serali e festivi è corrisposto un compenso stabilito dal governatore, in ragione del numero delle ore di lezioni effettivamente impartite e degli alunni che abbiano sostenuto felicemente gli esami finali.

Art. 63.

L'ordinamento, i programmi, gli orari, le modalità d'esame dei corsi serali e festivi vengono proposti dal Consiglio degli insegnanti della scuola a cui i corsi sono annessi, ed approvati dal sopraintendente.

Art. 64.

Agli inscritti ai corsi serali e festivi, che superino gli esami finali, è rilasciato un certificato degli studi compiuti; ed ai più assidui e diligenti sono assegnati premi.

TITOLO III.

Delle scuole per gli indigeni

CAPO I.

Scuole italo-arabe

Ordinamento e programmi.

Art. 65.

Nel territorio della colonia possono essere istituite, con decreto del governatore, scuole italo-arabe, quando:

a) ne sia dimostrata, su relazione delle autorità locali, l'utilità e la convenienza;

b) si presuma una popolazione scolastica iniziale di almeno 30 alunni;

c) esistano, possibilmente, proventi di fondazioni o contribuzioni di enti o di privati, per il pagamento degl'insegnanti indigeni e per la provvista e l'arredamento dei locali scolastici.

Art. 66.

Le scuole italo-arabe sono costituite da un corso triennale di studi, e vi si impartiscono i seguenti insegnamenti:

a) lingua araba e Corano;

b) lingua italiana;

c) aritmetica elementare;

d) agricoltura;

e) canto e ginnastica.

L'insegnante dovrà anche dare nozioni d'igiene, e notizie sommarie relative all'Italia e alle sue colonie.

Art. 67.

Il programma indicato nell'articolo precedente sarà illustrato con apposite « istruzioni », emanate a cura del Ministero delle colonie, e praticamente integrato a mezzo dei corsi di conferenze di cui all'art. 78.

Art. 68.

Quando le condizioni della località lo consentano, alla scuola italo-araba è annesso un tratto di terreno, possibilmente adiacente all'edificio scolastico, nel quale è svolto l'insegnamento pratico sperimentale dell'agricoltura.

Personale insegnante indigeno.

Art. 69.

L'insegnamento dell'arabo e del Corano è affidato a maestri indigeni incaricati annualmente dal governatore, su proposta degli enti o dei privati che corrispondono i fondi necessari.

Quando, invece, i maestri indigeni siano remunerati sul bilancio dello Stato l'incarico è dato, su proposta delle autorità locali, e mediante un compenso da determinarsi secondo l'uso del luogo e il numero degli alunni, ma, in nessun caso, superiore alle L. 100 mensili.

Art. 70.

Il governatore può dispensare dal servizio i maestri indigeni, quando essi, per insufficienza didattica o per condotta morale e politica, si rendano incompatibili con l'ufficio di insegnante.

Personale insegnante italiano.

Art. 71.

L'insegnamento delle materie diverse da quelle indicate all'art. 69 è affidato a maestri italiani.

Questi sono assunti dal governatore tra coloro che ne abbiano fatto domanda e siano forniti del titolo legale e di conoscenza della lingua e dei costumi arabi.

L'assunzione è fatta direttamente o in seguito a concorso, secondo le norme da indicarsi nel relativo bando.

Art. 72.

L'assunzione di cui all'articolo precedente è fatta a titolo di prova per un anno scolastico, e dà diritto al trattamento di cui all'art. 20 del R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56.

All'atto del primo conferimento d'incarico, l'insegnante, ove non risieda in colonia, ha diritto al rimborso delle spese personali di viaggio dal luogo della sua residenza a quello di destinazione. Per il percorso compiuto in ferrovia o sui piroscafi il rimborso è fatto in base al prezzo dei biglietti di 2ª classe.

Durante l'anno, il sopraintendente si accerta, personalmente o a mezzo del locale ufficio di Governo, delle attitudini dell'insegnante e dell'efficacia del suo insegnamento. In base a tali elementi ed al profitto degli alunni desunto dal risultato delle prove finali, riferisce sull'opera complessiva dell'incaricato, proponendone la conferma o il licenziamento.

Il governatore potrà però sempre, durante il corso dell'anno, disporre il licenziamento dell'insegnante, che non abbia la capacità e le attitudini necessarie. Il provvedimento del governatore è definitivo.

Non dà diritto al rimborso delle spese il rimpatrio che abbia luogo per licenziamento dovuto a misura disciplinare o per dimissioni volontarie.

Art. 73.

Quando le risultanze della prova siano favorevoli, l'insegnante è confermato nell'incarico per un triennio con decreto del governatore.

Se anche durante detto triennio, l'insegnante abbia dato prove costanti di capacità e di zelo, può essere confermato per un quadriennio, e così successivamente.

Ad ogni conferma quadriennale, ma non oltre la quinta, l'insegnante ha diritto ad un aumento di assegno corrispondente al decimo di quello iniziale, fino a raggiungere un massimo complessivo di L. 3600 annue.

Art. 74.

L'insegnante può essere licenziato dal governatore in qualunque momento sia per soppressione di scuole o per riduzione di personale, sia quando commetta azioni tali da diminuirgli la pubblica stima o danneggi il prestigio della scuola, o in qualunque modo si renda incompatibile con l'ufficio affidatogli.

Quando il provvedimento sia determinato da motivi disciplinari, il governatore, prima di disporlo, deve contestare per iscritto gli addebiti all'insegnante, invitandolo a presentare, entro un breve termine perentorio, le sue eventuali controdeduzioni.

All'insegnante licenziato per ragioni che non abbiano carattere disciplinare sono corrisposte tante mesate di assegno quanti sono gli anni di servizio da lui prestato in colonia, ed è inoltre concesso il rimborso delle spese di viaggio fino alla nuova residenza che raggiungerà in colonia o nel Regno.

Art. 75.

Gl'insegnanti presso le scuole italo-arabe usufruiscono di un congedo estivo di durata non superiore ad un mese. Nel restante periodo delle vacanze scolastiche essi prestano servizio presso altri uffici secondo le disposizioni del governatore. Ove debbano, a tale scopo, recarsi fuori della residenza loro assegnata per l'insegnamento, essi godono d'una speciale indennità, da determinarsi, caso per caso, dal governatore.

Art. 76.

Il governatore, su proposta del sopraintendente, stabilirà le norme che stimerà necessarie, oltre quelle contenute nel presente regolamento, per precisare gli obblighi di ufficio e di dipendenza gerarchica degli insegnanti delle scuole italo-arabe.

Art. 77.

Il sopraintendente può infliggere agli insegnanti delle scuole italo-arabe, per mancanze in servizio, la sospensione parziale o totale dall'assegno e da ogni indennità, fino a tre giorni consecutivi. La sospensione per un maggior periodo di tempo è applicata dal governatore.

Contro il provvedimento del sopraintendente è ammesso il ricorso al governatore, che decide definitivamente.

Art. 78.

Quando il governatore lo ritenga opportuno, è tenuto nei capoluoghi di Governo, prima dell'inizio dell'anno scolastico, un corso di conferenze con esperimenti pratici, per gli insegnanti delle scuole italo-arabe.

Tali conferenze sono affidate a persone di riconosciuta competenza nei singoli argomenti da svolgere, secondo un programma proposto dal sopraintendente ed approvato dal governatore, e nel quale si avrà specialmente riguardo alla trattazione delle seguenti materie:

a) metodo di insegnamento agli indigeni;
b) agricoltura;
c) igiene, specie in relazione alla scuola.

Gli insegnanti hanno l'obbligo di assistere a tutte le conferenze ed esercitazioni relative, e di dar prova, al termine del corso, del profitto ottenuto, mediante un breve esperimento pratico. Del risultato sarà tenuto conto nelle note personali.

Per seguire detto corso, agli insegnanti i quali non risiedano nel capoluogo di Governo, è corrisposto uno speciale soprassoldo, determinato dal governatore.

Art. 79.

Gli insegnanti delle scuole italo-arabe non possono rifiutare di assumere le funzioni che, compatibilmente con le esigenze scolastiche, il governatore creda di affidare loro, mediante un equo compenso: come quelle di ricevitore postale e telegrafico, od altre presso gli uffici governativi o municipali.

Art. 80.

In caso di bisogno, il governatore può assumere maestri per le scuole italo-arabe anche sforniti di regolare abilitazione, purchè di provata capacità, di buoni precedenti didattici ed abbiano conoscenza dell'arabo e dei costumi locali. In tal caso l'assegno è determinato dal governatore.

Funzionamento delle scuole — Alunni.

Art. 81.

Alle scuole italo-arabe sono ammessi ragazzi indigeni musulmani, i quali abbiano compiuto i cinque anni di età e non oltrepassato i quattordici. Quando, nella stessa località o nei dintorni, non esistano altre scuole di diverso tipo, vi sono ammessi anche ragazzi indigeni non musulmani e ragazzi italiani e stranieri. Quando la scuola sia frequentata da ragazzi italiani, l'insegnante italiano svolge con maggiore ampiezza il programma prescritto. L'insegnamento del Corano è impartito ai soli ragazzi musulmani.

Art. 82.

L'ammissione alle scuole italo-arabe è gratuita.

Gli alunni, quando non appartengano a famiglie di riconosciuta indigenza, debbono procurarsi, a loro spese, i libri e gli oggetti di cancelleria.

Agli alunni indigenti, quando non provvedano altre istituzioni, gli oggetti di cui sopra sono corrisposti gratuitamente a cura dello Stato. Per gli scopi anzidetti l'insegnante riceve un deposito di materiale scolastico, del quale tiene la contabilità.

Art. 83.

L'insegnante propone all'approvazione del sopraintendente la ripartizione delle classi e l'orario delle lezioni teoriche e pratiche, secondo le particolari esigenze della propria scuola.

Art. 84.

Quando il numero degli iscritti lo richieda, possono essere destinati ad una stessa scuola due o più insegnanti. Il sopraintendente designa quello di essi che deve assumere la direzione della scuola

Art. 85.

I libri di testo, da proporsi all'approvazione del sopraintendente, sono scelti dall'insegnante soltanto tra quelli preventivamente approvati dalla Commissione di cui all'articolo 115.

Art. 86.

L'insegnante deve particolarmente curare la decenza e l'igiene dell'alunno; e, dove le condizioni delle località lo consentano, dà speciale sviluppo alle esercitazioni pratiche di agricoltura, facendo partecipare gli alunni più diligenti alla raccolta dei prodotti che si ottengono dal campo sperimentale.

Art. 87.

L'insegnante deve mantenere la disciplina degli alunni ed ha facoltà di ammonirli e di sospenderli temporaneamente.

Per escluderli dalla scuola deve però ottenere il nulla osta del sopraintendente, per le scuole aventi sede nei capiluoghi di Governo, e dell'autorità governativa locale, per le altre.

Art. 88.

Alla fine dell'anno scolastico si procede alle prove di esame per le singole materie del programma, secondo le istruzioni date dalla Sopraintendenza. Alle prove assiste un rappresentante del Governo

Art. 89.

L'insegnante delle scuole italo-arabe è tenuto a presentare al sopraintendente una relazione sommaria trimestrale ed una finale sull'andamento della scuola a lui affidata, sui rapporti con gl'indigeni e su quanto egli creda utile esporre circa le condizioni del territorio e dell'ambiente dove esercita la sua missione.

CAPO II.

Scuole libere di insegnamento musulmano

Scuole coraniche (Kuttâb).

Art. 90.

Allo scopo di rendere più efficace l'insegnamento privato musulmano, di incoraggiare l'osservanza delle norme igieniche e di introdurre, ove possibile, l'insegnamento pratico della lingua italiana, il Governo può accordare annui sussidi alle scuole coraniche (*Kuttâb*), che adempiano alle condizioni prescritte nell'articolo seguente.

Art. 91.

Le scuole coraniche le quali aspirano alla concessione dei sussidi devono, a mezzo della locale Commissione di sorveglianza di cui all'art. 22 del R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, farne domanda al governatore e soddisfare ai seguenti requisiti:

a) avere una presenza costante di almeno 25 alunni di età non inferiore a cinque anni, nè superiore ai quattordici;

b) sottoporsi all'ispezione governativa;

c) dare, oltre l'istruzione religiosa, almeno l'insegnamento della lingua e scrittura araba e dell'aritmetica elementare.

Sarà tenuto particolare conto di quelle scuole coraniche dove si impartisca anche l'insegnamento della lingua italiana.

Art. 92.

L'ispezione governativa di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente oltre che sull'esistenza degli altri requisiti di cui allo stesso articolo, deve riferire circa:

a) le condizioni della scuola in rapporto ai bisogni dell'ambiente, e il suo indirizzo generale;

b) lo stato dei locali e l'igiene scolastica;

c) la capacità e l'assiduità dell'insegnante;

d) lo svolgimento e l'efficacia dell'insegnamento;

e) la disciplina e la frequenza degli alunni.

Art. 93.

In base alla detta relazione, il governatore, alla fine dell'anno scolastico, sentita la Commissione di sorveglianza, accorda la concessione dei sussidi.

I sussidi sono corrisposti al maestro o ai maestri della scuola prima dell'apertura del successivo anno scolastico, in parti proporzionali alle ore dell'insegnamento impartito e all'efficacia di questo.

Scuole libere.

Art. 94.

La Commissione di cui all'art. 22 del R. decreto 15 gennaio 1914, n. 56, ha l'obbligo di compilare, tenere al corrente, e comunicare annualmente all'autorità governativa locale un elenco delle scuole libere d'insegnamento musulmano esistenti nel territorio dell'ufficio di governo presso il quale sono istituite.

L'elenco deve indicare l'ordinamento ed il carattere di ogni scuola, cioè:

a) se private o dipendenti da Wakf;

b) il numero e le qualità degli insegnanti;

c) le materie professate e il numero degli anni d'insegnamento per ciascuna di esse;

d) i libri di testo;

e) la popolazione scolastica.

Art. 95.

Agli ispettori indigeni può essere assegnata dal ministro, su proposta del governatore, una indennità annua.

Essi hanno l'obbligo di accompagnare le autorità sanitarie e scolastiche nelle visite che si rendessero necessarie alle scuole coraniche.

CAPO III.

Scuola di cultura superiore islamica

—

Art. 96.

La scuola di cultura superiore islamica, da istituirsi a Tripoli,

comprenderà due sezioni: l'una, con indirizzo di scuola normale, per la preparazione dei maestri indigeni, l'altra, per la preparazione dei Cadi e dei Mufti.

Art. 97.

Alla scuola sarà annesso un Convitto per gli alunni, o, in sua mancanza, verranno istituite borse di studio.

Art. 98.

Alle spese necessarie per il funzionamento della scuola e del convitto e per le borse anzidette, concorreranno le rendite di Wakf, già devolute a scopi scolastici.

Art. 99.

Alle norme speciali per l'ordinamento amministrativo della scuola, per il personale insegnante, per l'ammissione degli alunni, per i programmi ed i libri di testo, e per quanto altro concerne il suo funzionamento didattico e disciplinare, si provvederà col decreto di istituzione.

TITOLO IV.

Scuole professionali e convitti Istituzioni ausiliarie scolastiche — Scuole private

—

Scuole professionali.

Art. 100.

Le scuole professionali, agricole, d'arti e mestieri, di commercio, ed i convitti che vi fossero eventualmente annessi, sono ordinati e funzionano secondo stabiliscono i rispettivi decreti d'istituzione, gli statuti ed i regolamenti interni.

Art. 101.

Al sopraintendente scolastico spetta la sorveglianza disciplinare su tutti gli Istituti di istruzione professionale; salvo quanto fosse diversamente disposto da speciali statuti e ordinamenti.

Art. 102.

Negli Istituti professionali si svolgono, di regola, soltanto gli insegnamenti tecnici e le esercitazioni pratiche.

Per quanto riguarda la istruzione di carattere generale, i direttori di detti Istituti stabiliscono quali corsi delle altre scuole della colonia gli alunni debbano frequentare in qualità di esterni.

Art. 103.

I direttori possono anche proporre, quando la richiesta sia giustificata dal numero degli alunni, la istituzione di corsi interni per la istruzione di carattere generale. In questo caso i maestri all'uopo necessari sono scelti, tra quelli destinati all'insegnamento nelle scuole elementari, dal sopraintendente, il quale esercita nei riguardi di tali corsi anche la sorveglianza didattica.

L'Istituto professionale è tenuto a rimborsare lo Stato degli stipendi od assegni corrisposti a detti insegnanti.

Istituzioni ausiliarie.

Art. 104.

Le istituzioni ausiliarie della scuola devono essere preventivamente autorizzate dal governatore, su parere favorevole del sopraintendente.

Il governatore ne approva lo statuto ed il regolamento, e determina la misura di una eventuale sovvenzione dello Stato.

Art. 105.

Le istituzioni ausiliarie che lo Stato può sussidiare, sono: ricreatorî per l'educazione fisica dei giovanetti; dopo-scuola per la integrazione dell'insegnamento ordinario; biblioteche popolari presso le singole scuole; corsi di conferenze di cultura popolare; e specialmente i patronati scolastici.

Art. 106.

I patronati scolastici possono essere istituiti nei vari centri della colonia a favore delle scuole elementari maschili e femminili, delle scuole italo-arabe e dei giardini d'infanzia. Essi si propongono di agevolare la frequenza degli alunni alle lezioni, principalmente per mezzo di soccorsi ai più bisognosi (refezioni, oggetti scolastici, vestiari, ecc). e di ricompense ai più diligenti.

Ne fanno parte di diritto un direttore ed una direttrice delle scuole elementari, designati dal sopraintendente.

Scuole private.

Art. 107.

Chi voglia istituire in colonia scuole o convitti privati, ad eccezione delle scuole coraniche, deve chiederne l'autorizzazione al governatore, il quale può accordarla, su parere favorevole del sopraintendente, quando il fondatore si obblighi a tutte le condizioni indicate nel presente regolamento ed a quelle prescritte per simili istituzioni nel Regno.

Art. 108.

Tutte le scuole private debbono avere, in ogni classe, l'insegnamento della lingua italiana, impartito da persona che ne abbia la capacità legalmente comprovata.

Art. 109.

Ogni scuola o convitto privato è sottoposto alle ispezioni sanitarie e didattiche che sono disposte dal governo della colonia. Deve aver sede in locali rispondenti alle norme d'igiene, e far visitare gli alunni almeno una volta la settimana da un sanitario designato, al principio dell'anno scolastico, dal governatore.

Art. 110.

Gli insegnanti delle scuole private devono possedere un titolo legale di abilitazione all'insegnamento per i corsi loro affidati.

Questi devono svolgersi in conformità dei programmi resi di pubblica ragione all'atto dell'apertura della scuola.

Art. 111.

Il governatore ha facoltà di ordinare la chiusura di una scuola o di un convitto privato per motivi di pubblica salute o per ogni altra ragione di interesse pubblico.

Art. 112.

Possono essere sussidiate dal Ministero delle colonie, su proposta del governatore, quelle scuole private che facciano efficace propaganda della lingua e della coltura nazionale, e si conformino, nei riguardi dei programmi e dei libri di testo, alle scuole di Stato, salvo giustificate esigenze riconosciute dal sopraintendente.

In queste scuole l'autorità scolastica può intervenire negli esami.

Art. 113.

Il sussidio governativo consiste in libri o in denaro e può essere revocato o sospeso quando l'Istituto non dia risultati soddisfacenti o non adempia alle condizioni prescritte.

Art. 114.

Le scuole e i laboratorî professionali privati possono ottenere dal Governo locale un sussidio, quando, sotto la vigilanza e con il controllo delle autorità locali, compiano utile opera di diffusione della lingua italiana, od efficacemente collaborino al rifiorimento delle industrie locali.

TITOLO V.

Disposizioni generali

—

Art. 115.

Presso il Ministero delle colonie è istituita una Commissione per-

manente per i libri di testo, composta da un funzionario dell'Amministrazione coloniale, e da un insegnante, e presieduta da persona di riconosciuta competenza negli studi islamici.

Art. 116.

Alla Commissione spetta esaminare tutti i libri di testo delle scuole per indigeni; ma essa può anche portare il suo esame sopra ogni altro libro da adottarsi in qualsiasi scuola delle colonie.

Essa può inoltre proporre al ministro di bandire concorsi per determinati libri di testo, quando ne sia lamentata la deficienza.

Art. 117.

In tutte le scuole della colonia viene esercitata la vigilanza igienico-sanitaria, affidata ad appositi sanitari, secondo le norme che saranno indicate nel regolamento di sanità.

Art. 118.

Il personale subalterno maschile e femminile per le scuole di Stato in colonia è assunto in servizio sul luogo dal governatore, tra italiani e indigeni che diano le necessarie garanzie di capacità e moralità.

L'assunzione è fatta per un anno e mediante compenso da determinarsi dal governatore, in nessun caso però superiore alle lire 100 mensili.

Quando un bidello o un inserviente abbia fatto buona prova, il governatore ha facoltà di confermarlo di biennio in biennio e di concedergli, ad ogni quadriennio di servizio, un aumento di assegno in misura non superiore a un decimo dell'assegno iniziale.

Art. 119.

Presso ogni scuola a tipo italiano e le scuole italo-arabe il direttore, o, in sua assenza, l'insegnante più anziano, deve tenere l'inventario del materiale scolastico e didattico, del quale è consegnatario responsabile.

L'acquisto di detto materiale potrà essere disposto, su proposta del sopraintendente, dal governo locale a mezzo della Direzione generale delle scuole all'estero.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie

Art. 120.

Dove non sia stata ancora istituita la sopraintendenza scolastica, alla direzione ed alla sorveglianza delle scuole provvede il segretario generale.

Le ispezioni alle scuole italo-arabe possono essere eseguite da un direttore di scuola a tipo italiano; quelle alle altre scuole saranno eseguite da persone designate dal governatore.

Art. 121.

Le scuole private esistenti in Colonia all'atto della pubblicazione del presente regolamento, debbono uniformarsi al disposto degli articoli 108 e 109 del precedente titolo.

Art. 122.

Il personale provvisorio attualmente in servizio presso le scuole della colonia, non potrà essere riconfermato che secondo le norme ed alle condizioni previste nel presente regolamento.

Art. 123.

Qualora non sia possibile trovare il personale sufficiente per le scuole italo-arabe tra coloro i quali abbiano conoscenza della lingua araba, il ministro delle colonie ha facoltà, per un triennio, di disporre l'assunzione, in via precaria, di maestri anche non forniti della conoscenza anzidetta, i quali, però, non potranno ottenere le conferme se non provino di avere successivamente acquistato tale requisito.

Art. 124.

Le Deputazioni scolastiche esistenti nella Colonia s'intendo sciolte con l'anno scolastico 1914-915.

Art. 125.

La scuola tecnico-commerciale di Tripoli, a decorrere dall'an scolastico 1914-915, è trasformata, a' sensi del presente regolamen in iscuola tecnica comune, alla quale potranno essere gradualmei aggiunte sezioni di Istituto tecnico.

Art. 126.

La disposizione dell'art. 4 andrà in vigore a datare dall'an scolastico successivo a quello della pubblicazione del presente r golamento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re

Il ministro degli affari esteri
SONNINO.

Il ministro delle colonie
MARTINI.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Il numero 1844 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decre del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, con vertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto Governatoriale del 10 ottobre 191 col quale si vieta l'esportazione di camelli, equini, bc vini ed ovini dalla Tripolitania;

Visto il R. decreto 8 maggio 1913, n. 413, col qual è revocato il divieto di esportazione dei quadruped dalla Cirenaica ed è imposto il dazio doganale del l'uno per cento *ad valorem* sugli animali bovini e ovini esportati da detta colonia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pe per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il decreto Governatoriale del 10 ot tobre 1911.

Art. 2.

Il dazio doganale dell'uno per cento *ad valorem* stabilito con l'art. 2 del R. decreto 8 maggio 1913 n. 413, è imposto anche sugli animali bovini ed ovin esportati dalla Tripolitania.

Art. 3.

È imposto il dazio doganale nella misura rispettivamente del cinque e del tre per cento *ad valorem* sugli equini e sui camelli esportati dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Art. 4.

È data facoltà ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica, previa autorizzazione del Ministero delle colonie, di sospendere temporaneamente e di regolare con norme speciali la esportazione dei quadrupedi di qualsiasi specie.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 20 dicembre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1845 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che concede poteri straordinari al Governo del Re;

Visto l'art. 1, comma 2°, dell'allegato *A* del R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, che assoggetta al contributo straordinario di un centesimo per lira, a carico dei percipienti, tutte le somme che dal 15 dicembre 1915 verranno pagate sul bilancio dello Stato ed annesse aziende speciali, e delle amministrazioni di Stato, nonchè sui bilanci delle Provincie e dei Comuni;

Considerata l'opportunità di estendere tale disposizione alle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia italiana la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1 dell'allegato *A* al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, e, in quanto applicabili, le disposizioni dei successivi articoli dell'allegato stesso.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nei modi e nel termine stabiliti dall'allegato, di cui nell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1846 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale furono conferiti al Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I componenti dei Consigli dei collegi di ragionieri, che a norma dell'art. 27 del regolamento approvato con R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715, per l'esecuzione della legge 15 luglio 1906, n. 327, cesserebbero alla fine del corrente anno di far parte dei rispettivi Consigli, restano in carica per tutto l'anno 1916.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1850 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 con la quale furono conferiti al Governo del Re poteri straordinari in caso di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le elezioni parziali dei Consigli notarili che dovrebbero aver luogo nel primo bimestre dell'anno 1916, sono rinviate al primo bimestre dell'anno 1917.

Art. 2.

I consiglieri dei Consigli notarili che dovrebbero cessare dall'ufficio per compiuto triennio, rimarranno in carica sino all'insediamento dei nuovi membri designati nelle elezioni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 4 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1915, n. 59;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei mi nistri, ministro dell'interno, di concerto coi minis della grazia e giustizia, della guerra e di agricoltu industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque detenga grano o granturco, a qualsia titolo, anche come sequestratario o depositario, de denunciare la quantità, la qualità e il luogo di dep sito dei detti cereali. Tale denunzia è facoltativa p i detentori di una quantità complessiva di cereali stes inferiore a quintali cinque.

La denunzia deve essere presentata, entro il 25 ge naio 1916, nell'ufficio municipale del Comune dove trova il grano o il granturco e sarà ivi ricevuta d sindaco, quando sia a ciò delegato dal prefetto o d sottoprefetto.

In mancanza di tale delegazione la denunzia sa ricevuta, sempre nell'ufficio municipale del Comu dove si trova il grano o il granturco:

dal capo dell'ufficio locale di pubblica sicurezz ovvero da un funzionario addetto a tale ufficio, n Comuni dove questo esista;

dal comandante la locale stazione dei RR. carab nieri nei Comuni che siano sede di stazione;

da altro funzionario governativo designato ovve da un commissario speciale, nominato dal sottopre fetto e, per il primo circondario, dal prefetto.

La denunzia può essere fatta anche verbalment nel qual caso l'ufficiale, che la riceve, la farà redige per iscritto dal segretario del Comune o da altro im piegato che ne faccia le veci.

Art. 2.

Nel fare la denunzia di tutto il grano o grantur posseduto, ciascun detentore indicherà altresì qua quantità sia necessaria al consumo della famiglia d detentore stesso e dei suoi coloni od altri dipenden fino al nuovo raccolto. Tale consumo sarà calcolato i base a tre quintali per ogni persona e per dodici me Ogni singolo detentore indicherà pure la quantità ch gli è necessaria per la più vicina semina o per gli u zootecnici fino al nuovo raccolto.

Il denunziante, che eserciti l'industria di mugnai indicherà la quantità che gli occorre come fabbisogn per due mesi.

Quando i detentori fossero Comuni o altri enti pub blici o Istituzioni di pubblica beneficenza od assistenz sarà da essi indicata la quantità direttamente desti nata all'attuazione dei propri servizi o al raggiung mento dei fini dell'ente o Istituzione medesima.

Art. 3.

L'ufficiale, a cui le denunzie sono presentate, assu merà sollecitamente le informazioni che stimerà ne

ssarie per controllare la esattezza di esse, e, quando bia motivo di ritenere che le denunzie medesime n rispondano a verità, procederà nei modi stabiliti ll'art. 5.

Le denunzie ricevute, accompagnate da un riepilogo, vranno essere trasmesse, entro cinque giorni, alle ommissioni provinciali istituite dall'art. 3 del decreto iogotenenziale di pari data.

Art. 4.

Tutte le alienazioni successive al giorno 25 gennaio 16, quando singolarmente o nel loro complesso abano raggiunto la quantità di cinque quintali, debno essere denunziate dall'alienante, nel termine di orni cinque, al segretario del Comune che, sotto la a personale responsabilità, dovrà trasmettere le denzie alla Commissione provinciale di cui all'articolo ecedente.

Art. 5.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 164 l Codice di procedura penale, su richiesta del pretto o del sottoprefetto o delle Commissioni provinli di cui all'art. 3, ovvero dell'ufficiale che ha ricето le denunzie, o anche di propria iniziativa quando biano motivo di ritenere che sieno state omesse le escritte denunzie o che la quantità di grano o granrco denunziato sia inferiore a quella realmente esinte, procederanno a visite nei locali dove sia stato chiarato o dove si ritenga che trovinsi depositati i tti cereali.

Gli agenti di polizia giudiziaria potranno procedere tali visite soltanto in seguito a richiesta delle autoà indicate nel primo comma. L'assistenza di un ufiale di polizia giudiziaria è sempre necessaria quando visita sia fatta in tempo di notte.

Art. 6.

Chiunque ometta di fare le prescritte denunzie nei rmini stabiliti, o le faccia inesattamente, è punito con reclusione fino ad un anno e con la multa fino a e cinquemila.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno lla sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo llo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque etti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — ZUPELLI — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 5 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, all. *E*, ed il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Per le requisizioni di grano e di granturco, in applicazione del decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506, saranno osservate le limitazioni e le norme speciali del presente decreto.

Art. 2.

Non sono sottoposte a requisizione le quantità di grano e di granturco:

1° che siano necessarie al consumo della famiglia del detentore e dei suoi coloni ed altri dipendenti, fino al nuovo raccolto; tale consumo sarà determinato in base a tre quintali per ogni persona e per dodici mesi;

2° che si trovino nei depositi dei mugnai, nel limite del fabbisogno dell'esercizio per due mesi;

3° che appartengano a Comuni o ad altri enti pubblici o ad Istituzioni di pubblica beneficenza od assistenza, in quanto siano direttamente destinate all'attuazione dei propri servizi o al raggiungimento dei fini degli enti o delle Istituzioni stesse;

4° che siano necessarie ai singoli detentori per la più vicina semina (primaverile o autunnale) o per usi zootecnici fino al nuovo raccolto.

Art. 3.

Quando si debba procedere alla requisizione essa è disposta dalle autorità militari, ed è eseguita, presso i detentori di grano e granturco a qualsiasi titolo, dalle Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali costituite e nominate dai Comandi di corpo di armata giusta le norme che saranno emanate dal ministro della guerra, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Le Commissioni stesse determinano il prezzo di ogni partita in ragione della qualità dei cereali, entro i limiti massimi stabiliti dal ministro della guerra, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 6, resi pubblici mediante notificazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Il prezzo sarà pagato prontamente dalle casse militari, al netto di qualsiasi tassa.

Art. 4.

Le Commissioni potranno richiedere che il grano requisito non sia immediatamente consegnato e rimanga, invece, presso il detentore, il quale si intende così costituito come depositario per conto dell' Amministrazione militare. In tal caso sarà prontamente corrisposta una quota di prezzo non inferiore alla metà; il resto sarà pagato alla consegna definitiva, ma non oltre due mesi dall'avvenuta requisizione.

Le Commissioni disporranno le garanzie occorrenti per la tutela dei diritti dell'amministrazione sul grano requisito e potranno anche stabilire uno speciale indennizzo in relazione al dovere di custodia, di cui nel presente articolo.

Art. 5.

Senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire diecimila chiunque si rifiuti di adempiere agli ordini dati dalla autorità per l'esecuzione del presente decreto o, comunque, impedisca od ostacoli tale esecuzione. Sarà pure ordinata, in danno del colpevole, la confisca dei cereali.

Art. 6.

Con decreto Luogotenenziale, da promuoversi dal ministro della guerra, di concerto coi ministri dell'interno, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, sarà costituita una Commissione centrale per gli approvvigionamenti, gli acquisti e la distribuzione dei cereali.

Art. 7.

Contro i provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali, di cui all'art. 3, è ammesso ricorso alla Commissione centrale indicata nell'art. 6.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del provvedimento che s'impugna e non ha effetto sospensivo.

Contro le decisioni adottate dalla Commissione centrale in applicazione del presente decreto non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — DANEO — CARCANO — ZUPELLI — CORSI — CIUFFELLI — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1843

Decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, è approvato il nuovo statuto dell'Associazione utenti caldaie a vapore dell'Emilia e delle Marche, con sede in Bologna.

N. 1849

Decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la « Associazione provinciale pro-Mutis », in Sondrio, è eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1855

Decreto Luogotenenziale 16 settembre 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Asilo infantile di Corgeno (frazione di Vergiate), è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel 4° trimestre 1915 è risultato di L. 453,57 dagli accertamenti delle apposite Commissioni di cui al R. decreto 21 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 286;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò, durante il 1° trimestre 1916, le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, a' termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 1° trimestre 1916, e con effetto dal 1° del corrente mese, saranno

cettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a vore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 5 gennaio 1916.

Il ministro
CARCANO.

IL MINISTRO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 962, concernente proroga di termini in materia di proprietà industriale;

Viste le comunicazioni del Governo norvegese in data del 30 settembre 1915, del Governo belga in data del 10 novembre 1915, e il Governo danese in data dell'11 novembre 1915;

Ritenuto che le condizioni volute dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale ricordato per estendere ai titolari di privative, i quali appartengano a Stati stranieri, i benefici in esso decreto previsti, sono soddisfatte per quanto riguarda la Norvegia, il Belgio e la Danimarca;

Sulla proposta dell'ispettore generale dell'industria;

Decreta:

I benefici previsti dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 962, relativi alla proroga dei termini per il pagamento delle tasse e per l'adempimento degli atti prescritti per mantenere in vigore le privative industriali o per richiederne il prolungamento, sono applicabili ai sudditi norvegesi, ai sudditi belgi, ai sudditi danesi ed ai loro assimilati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno unitamente alle comunicazioni sopra richiamate dai Governi norvegese, belga e danese.

Roma, 20 dicembre 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

Il Ministro norvegese degli Affari Esteri al R. Ministro in Cristiania.

Kristiania, le 30 septembre 1915.

Par une note en date du 12 mois passé vous avez bien voulu me communiquer la teneur d'un décret du Lieutenant Gouverneur du Royaume d'Italie en date du 20 juin de cette année, d'après lequel est, sous la clause de réciprocité de traitement, accordé aux titulaires étrangers de brevets industriels etc., une prolongation des termes fixés pour le payement des taxes et pour l'accomplissement d'autres actes prévus par la loi. Vous avez bien voulu, en même temps, me demander quel est le traitement appliqué en Norvège aux titulaires italiens de brevets industriels.

Je n'ai pas manqué de m'adresser en la matière aux autorités compétentes, et j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint un aide-mémoire sur la question, élaboré d'après les données fournies par la Direction pour la protection de la propriété industrielle, à Christiania, accompagné de quatre annexés.

Comme vous voudrez bien en prendre connaissance, la Direction pour la protection de la propriété industrielle estime que l'état de choses existant en Norvège en ce qui concerne la situation des détenteurs étrangers de brevets industriels, qui a été reconnu par d'autres puissances européennes comme présentant des garanties de réciprocité suffisantes, satisfait également aux conditions de réciprocité requises par le décret promu le 20 Juin de cette année par le Lieutenant Gouverneur du Royaume d'Italie, pour permettre aux détenteurs norvegiens de brevets industriels de jouir des facilités accordées en vertu de ce même decret.

Il Ministro Belga degli Affari Esteri al R. Ministro a Le Hâvre.

Le Hâvre, le 10 novembre 1915.

M. le Ministre de l'Industrie et du Travail a pris connaissance, avec un grand intérêt, des dispositions prises par S. A. R. le Duc de Gênes, en faveur des militaires et personnes employées au service des armées italiennes qui sont détenteurs de brevets d'invention, de marques de fabrique et de dessins et modèles industriels.

M. Hubert se préoccupe des mesures, qui pourraient être prises en Belgique en vue d'octroyer, à titre de réciprocité, un même régime de protection aux interessés italiens. Il a l'intention de provoquer des dispositions très larges en la matière, dés que les circonstances n'y mettront plus obstacle.

Etant donnée l'impossibilité de réunir les Chambres, le Gouvernement du Roi regrette de ne pouvoir actuellement préserver les droits des inventeurs que par voie de mesures purement conservatoires.

Il Ministro degli Affari Esteri di Danimarca al R. Ministro in Copenaghen.

Copenhague, le 11 novembre 1915.

Me référant à votre note du 7 août dr. (N. 272) j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la loi du 10 septembre 1914 et le décret du 11 du même mois accordent un delai (fixé par un decret du 6 octobre passé, dont exemplaire ci-contre) jusqu'au 1er juillet prochain pour l'acquittement des droits sur les brevets accordés et en vigueur en Danemark. Mon collègue du Commerce a l'intention de prolonger ce delai tant que l'état des choses actuel, dû à la guerre, le rendra désirable: plus le delai est accordé indifféremment, c'est à dire sans qu'il soit tenu compte du domicile ou de la nationalité de l'impétrant. La reciprocité de traitement, condition du décret à rendre, est donc, semble-t-il, établie par ces mesures, et le Gouvernement trouvera moyen de rendre le décret en question dont je vous prie de vouloir bien, le cas échéant, me faire tenir à son temps, un exemplaire.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Luogotenenziale del 23 dicembre 1915:

Marzari Bartolomeo, sostituto segretario della procura generale presso la Corte di appello di Milano, è, a sua domanda, collocato a riposo, per avanzata età ed anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di segretario di procura generale di Corte di appello.

Mendicini Orazio, segretario della R. procura presso il tribunale di Nicastro, è, a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di segretario di procura generale di appello.

Principe cav. Remigio, segretario della procura generale presso la Corte di appello, sezione di Modena, è, a sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di segretario di procura generale di Corte di cassazione.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 7 gennaio 1916.

TITOLI	Corso medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI	
Rendita 3,50 % netto (1906)	82 42
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	81 97
Rendita 3,00 % lordo	57 —
REDIMIBILI *con scadenza:*	
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1917	99 01
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1917	98 65
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1918	97 88
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1918	97 78
Buoni del tesoro quinquennali al 1° aprile 1919	97 16
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1919	96 66
Buoni del tesoro quinquennali al 1° ottobre 1920	96 36
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	91 94
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	94 29
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3/0 netto Redimibili	81 —
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	287 10
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	342 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	304 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	305 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	524 —
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—

TITOLI	Corso medio
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	300 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	80 50
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	451 24
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	462 20
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	443 78
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	440 21
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	475 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	434 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	468 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	466 67
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	450 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	420 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	468 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	433 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale 4 1/2 0/0 netto, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0 delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 8 gennaio 1916, in L. 123,26.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 9 del Codice di commercio accertato il giorno 7 gennaio 1916, da valere per il giorno 8 gennaio 1916.

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Parigi	113 25
Londra	31.51
Svizzera	128 08
New York	6.62 1/2
Buenos Aires	2.77
Lire oro	122.19

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 7 gennaio 1916 — (Bollettino n. 226).

Nella zona di Riva, il giorno 5, le nostre truppe conseguirono un nuovo successo, occupando, con ardita operazione di sorpresa, la posizione di San Giovanni sulle falde meridionali del Monte Sperone.

Nella regione del Col di Lana, il nemico attaccò le nostre linee in parecchi punti ma fu ovunque respinto.

Lungo la rimanente fronte vivaci azioni di artiglieria, durante le quali il nemico impiegò anche proiettili con gas asfissianti.

Aeroplani nemici apparvero sopra le valli dell'Alto Fella e dell'Alto Isonzo, lasciando cadere alcune bombe che non produssero danni.

Cadorna.

Settori esteri.

Mentre in Curlandia e nella Polonia settentrionale non si hanno da qualche giorno che piccoli scontri senza importanza, in Volinia e in Bucovina si continua a combattere accanitamente o per respingere gli assalti del nemico o per avanzare secondo piani lungamente elaborati.

La difensiva-offensiva russa su queste due importanti regioni del settore orientale si estende ormai dalle paludi del Pinsk al Dniester, e pare con l'obiettivo di paralizzare le intenzioni degli austro tedeschi nell'una e di respingere gli austro ungarici nell'altra regione, per riconquistare con mosse ardite e sapientemente condotte i territorî perduti sulla fine della scorsa estate.

Quantunque manchino elementi per giudicare l'efficacia dell'azione dei russi in Bucovina, c'è ragion di credere che essi avanzino giornalmente, respingendo dovunque il nemico.

Secondo i comunicati ufficiali da Parigi, l'artiglieria francese ha anche ieri dato prova di molta attività, bombardando con successo colonne e posizioni nemiche.

Anche in Fiandra - presso Ypres - non sono mancati i soliti duelli d'artiglieria fra posizioni anglo-belghe e tedesche e il non meno solito getto di bombe da squadriglie di aereoplani.

Nella direzione Moikovaz Suhido-Berane gli austro-ungarici hanno rinnovato, il 5 corrente, nuovi assalti contro le linee montenegrine, ma con successo negativo, perchè sono stati respinti.

Nessun fatto importante è segnalato dai Dardanelli, dal Caucaso e dalla Mesopotamia.

Quel che è certo, però, tanto gli anglo-francesi, quanto i russi, mantengono su tutti i punti le posizioni conquistate in questi ultimi tempi.

L'*Agenzia Stefani* comunica più particolareggiate notizie sulla guerra con i seguenti telegrammi:

Basilea, 7. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Fronte occidentale. — Nulla di nuovo.

Fronte orientale. — Il nemico fu respinto la notte scorsa dal cimitero a nord di Czartorysk, ove un distaccamento russo si era stabilito ieri.

Fronte balcanica. — Situazione immutata.

Parigi, 7. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Niente da segnalare durante la notte.

Parigi, 7. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Artois durante la giornata abbiamo bombardato di nuovo la stazione di Boisleux-aux-Mont, a sud di Arras, ed abbiamo interrotto il traffico sulla linea. Un tiro di distruzione effettuato contro le posizioni nemiche sull'altipiano di Nouvron, a nord-ovest di Soissons, è riuscito efficace; due posti tedeschi sono stati distrutti

In Champagne, la nostra artiglieria ha continuato a mostrarsi attivissima. Un forte gruppo di lavoratori a nord della Somme Py ed un convoglio presso Saint Souplet sono stati dispersi dal nostro fuoco. Bombardamento delle trincee nemiche verso Maison Champagne e nella regione di Massiges. In Argonne una nostra mina ha fatto saltare un piccolo posto tedesco nel settore di Vauquois. Ad est della Mosa un nostro pezzo di lunga portata ha tirato contro una colonna nemica alla estremità di Billy sous Nangienne, a nord di Etain.

Il nostro tiro, ben regolato, ha gettato lo scompiglio nella colonna ed ha appiccato un incendio nel villaggio.

Nel Bois Bouchot, a nord di Saint Mihiel, le nostre batterie hanno provocato tre esplosioni nelle opere nemiche.

Londra, 7 (ufficiale). — Undici aeroplani britannici hanno bombardato un deposito di rifornimento al Sart.

I cannoneggiamenti dalle due parti sono stati limitati alle regioni ad est di Armentières, a sud-est e a nord di Ypres.

Cettigne, 7 (ufficiale). — Nella giornata del 5 gennaio sulla fronte nord combattimento di artiglieria senza risultato.

Sulla fronte est, nella direzione Moikovaz-Suhido-Berane, il nemico ha violentemente attaccato le nostre posizioni con sette battaglioni, ma tutti i suoi attacchi furono energicamente respinti.

Sulla fronte sud combattimento d'artiglieria. Si osservano grandi

concentrazioni di truppe nemiche presso Bilek e Trebinje. Sul Lowcen combattimenti di artiglieria. Un aeroplano tedesco è caduto presso Merkoievic.

Basilea, 7. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

La giornata di ieri nel nord-est è stata relativamente calma. Combattimenti di poca importanza soltanto sullo Styr.

Il nemico ha occupato il cimitero a nord di Czartorysk, ma ne è stato sloggiato.

Stamane il nemico ha ripreso gli attacchi nella Galizia orientale.

Tiratori del Turkestan si sono avanzati prima dell'alba contro la nostra linea a nord-est di Buczacz e sono penetrati per un piccolo spazio di fronte nelle nostre trincee, ma sono stati respinti da un contrattacco.

Le truppe del generale Von Koevess hanno respinto i montenegrini dopo violenti combattimenti verso Mojkovac sul gomito del Tara verso Godusa, a nord di Berane, e li hanno respinti dalle posizioni ad ovest di Rozai ed a mezza strada fra Ipek e Plava. Le avanguardie austro-ungariche si trovano a dieci chilometri da Berane.

Basilea, 7. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte dell'Irak. — Nessun cambiamento.

Fronte del Caucaso. — Combattimento senza importanza agli avamposti.

Nel settore di Milo un nostro posto ha attaccato un posto nemico ed ha ucciso sei uomini.

Fronte dei Dardanelli. — Sull'ala destra ed al centro il duello di artiglieria è continuato talora con violenza.

Un incrociatore od un monitore nemici hanno bombardato per un certo tempo Atchi Tepé e si sono quindi ritirati.

La nostra artiglieria ha controbattuto una batteria di obici ed una batteria da campagna ed ha cannoneggiato un accampamento nemico presso Seddul Bahr.

Le nostre batterie della costa dell'Anatolia hanno bombardato ad intervalli punti di sbarco a Seddul Bahr ed a Tekke Burnu.

Pietrogrado, 7. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Nella regione di Riga presso Olay e Zaalai i tedeschi hanno lanciato gas asfissianti contro i nostri trinceramenti.

Nella regione di Jacobstadt, in prossimità di Dukern, trenta esploratori russi hanno impegnato coraggiosamente dei corpo a corpo cogli esploratori tedeschi, ne hanno passato un gran numero alla baionetta e ne hanno fatto prigionieri 36 fra cui un ufficiale.

Nostri elementi si sono impadroniti della borgata di Tchartorysk e della collina a due verste ad ovest della borgata stessa. Abbiamo qui catturato 3 ufficiali, 76 soldati e materiale di fil di ferro.

I contrattacchi nemici tendenti a sloggiarci da Tchartorysk sono falliti.

A nord-est di Tchernovitz gli austriaci, dopo aver diretto contro di noi gas asfissianti, hanno tentato un contrattacco, ma sono stati respinti verso i loro trinceramenti dal nostro fuoco.

Fronte del Caucaso. — La sera del 4 i turchi approfittando della nebbia hanno intrapreso una offensiva nella regione dei villaggi di Ekha e di Bildassor, a sud-est del lago di Tortum. L'offensiva è stata fermata dal nostro fuoco, che è stato aperto appena l'avversario aveva raggiunto la zona delle nostre difese artificiali dalla quale i turchi ripiegarono verso le loro trincee, subendo gravi perdite.

In Persia parecchie centinaia di fantaccini e di cavalieri nemici tentarono una offensiva dalla città di Donletabad, situata a sud-est di Hamadan, contro il villaggio di Kiamary, ma sono stati respinti al di là del passo di Kendelian.

Le Hâvre, 7. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

A nord di Dixmude la nostra artiglieria bombarda efficacemente la fattoria tenuta dagli avversari sulla riva sinistra dell'Yser.

Presso Woumen e Driegrachten abbiamo disperso gruppi nemici.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, pronunziando elevatissime parole, ha consegnato ieri nel pomeriggio, all'on. conte Antonino Di Prampero, senatore del Regno, la medaglia d'argento al valore conferita al valoroso figlio dell'illustre vegliardo, Bruno Di Prampero, caduto a Podgora per la patria.

Il senatore Di Prampero si recò nella zona di guerra, presso il Sovrano, in un'automobile regale, inviata a prenderlo e a ricondurlo ad Udine.

A S. M. la Regina Elena Roma ha tributato oggi un'espressione di reverenza e di affettuosità riconoscente in ricorrenza del suo genetliaco.

Tutti gli stabilimenti pubblici, le Ambasciate ed i Consolati delle nazioni amiche e gran numero di abitazioni private hanno issato bandiere in segno di esultanza.

Alla Reggia, più fervidi che mai, giunsero nella giornata, da ogni parte d'Italia e dalle nostre colonie, gli auguri per l'Augusta Signora e la Reale Famiglia, crescente nella santa religione del bene e della patria.

In memoria del Gran Re. — Domani, ricorrendo l'anniversario della morte del Gran Re padre della Patria, Vittorio Emanuele II, per disposizione del sindaco di Roma, fin dal mattino sarà issata sulla torre capitolina la bandiera nazionale, e sulla loggia del palazzo Senatorio quella municipale, a mezz'asta ed abbrunate.

La Giunta municipale, alle ore 11, si recherà a deporre una corona di fiori artificiali sulla tomba di Re Vittorio Emanuele II, eseguita dalla scuola professionale femminile « Margherita di Savoia ».

Al Pantheon quaranta vigili in alta tenuta, con gli ufficiali e il comandante del corpo, presteranno servizio di onore nel pronao e nello interno del tempio.

Il comandante riceverà in consegna da un rappresentante dell'ufficio II municipale il gonfalone di Roma e le bandiere dei rioni che saranno affidate ai graduati del corpo per far gruppo nel pronao del tempio stesso.

Le guardie municipali disponibili, in alta uniforme, comandate dell'ispettore capo, assistito come di consueto da ufficiali e sottufficiali, presteranno servizio d'ordine, collocandosi nel pronao del Pantheon e sulla piazza, una parte della quale dovrà rimanere libera fino al termine della cerimonia.

La Banda comunale si troverà in piazza del Pantheon alle ore 10 1/2 prendendo posto nel pronao del tempio, ove suonerà fino al termine della cerimonia.

Nel pomeriggio le associazioni dei reduci, politiche d'ogni gradazione, operaie, di mutuo soccorso, ecc., con musiche e bandiere, senza disposizione in corteo, trarranno all'Altare della patria nel monumento al Gran Re, dalle 14 alle 15. Esse prenderanno posto sul vasto terrazzo su cui sorge l'Altare.

Presenzieranno la cerimonia il prefetto, il sindaco, il presidente della deputazione provinciale e consiglieri comunali e provinciali.

Il popolo potrà prendere posto ai lati della grandiosa scalinata e in piazza: presteranno servizio d'onore e d'ordine i delegati del Comitato organizzatore, il Corpo dei giovani esploratori e drappelli di carabinieri.

Deposta la colossale corona delle associazioni aderenti e le altre

che saranno recate dai sodalizi, verrà pronunciato un solo discorso: quindi la folla potrà sfilare dinanzi alla statua equestre del Re.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si è riunito ieri, alle ore 17,30, in seduta pubblica sotto la presidenza del sindaco Colonna.

Dopo varie comunicazioni, da alcuni consiglieri vennero commemorati varî cittadini eroicamente caduti per la grandezza della patria.

Al tributo d'onore si associò il sindaco che promise inviare alle famiglie dei valorosi le condoglianze del Consiglio a nome di Roma.

Vennero quindi svolte alcune interrogazioni alle quali venne esaurientemente risposto dal sindaco e dagli assessori competenti.

Il Consiglio, poscia, iniziò la discussione generale del bilancio.

Prima di levare la seduta il sindaco diede comunicazione della assegnazione di alcuni assessorati; e il Consiglio procedette alla nomina di due membri della Commissione per l'azienda tramviaria, e furono nominati i signori Giacomo Esdra ed Ernesto Gennari.

La discussione dei capitoli è stata rinviata a lunedì.

All'Ambasciata d'Inghilterra. — In onore degli ufficiali italiani feriti, e degli ufficiali inglesi, francesi e serbi di passaggio a Roma, nella sala del trono all'Ambasciata inglese, vi è stato un riuscitissimo trattenimento musicale, a base di finezza e cortesia.

S. E. l'ambasciatore sir Rennell Rodd pronunziò in italiano un breve discorso di saluto ai nostri prodi e agli eserciti alleati, beneaugurando felicemente alla vittoria della Quadruplice. Le parole dell'ambasciatore furono vivamente applaudite.

Erano fra i presenti, oltre a Rennell Rodd e a lady Rodd, con tutto il personale dell'Ambasciata britannica, M. Barrère, ambasciatore di Francia, il conte De Giers, ambasciatore di Russia, il signor Ristich, ministro di Serbia, il sig. von de Steen, ministro del Belgio, il generale Elia, sottosegretario di Stato alla guerra, il generale Marini, comandante il corpo d'armata di Roma, un centinaio di ufficiali italiani e numerosi ufficiali inglesi e serbi.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* reca: L'intervista attribuita da alcuni giornali al duca Avarna, già ambasciatore d'Italia a Vienna, è assolutamente fantastica.

Per il prestito nazionale. — La sezione femminile del Comitato di azione civile di Bologna (Federazione emiliana del Consiglio nazionale delle donne italiane), ha deliberato di fare la più estesa propaganda perchè alla sottoscrizione del prestito di guerra possano concorrere anche le donne della più modesta condizione sociale.

A tal uopo, per ciò che riguarda Bologna, si è messa d'accordo con la locale Cassa di risparmio per ottenere le maggiori agevolezze possibili pel pagamento rateale.

I giornali cittadini pubblicheranno le norme progettate, anche per sollecitarne l'esempio e l'attuazione in tutte le altre parti di Italia.

Servizi telefonici e telegrafici. — Un comunicato del Ministero delle poste e dei telegrafi informa che con il 10 corrente è riattivato il servizio telefonico interurbano ad uso dei privati.

Sono escluse dalla riattivazione le provincie di Belluno, Brescia, Como, Mantova, Novara, Padova, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona, nonchè le città di Brindisi, Taranto, Ancona, Porto Corsini, Reggio Calabria, Messina.

I prefetti del Regno hanno la facoltà di ordinare la sospensione del servizio nelle località e per il tempo che riterranno necessario.

Le autorità militari territoriali possono, per mezzo dei prefetti, provocare la sospensione del servizio in una determinata linea telefonica.

Nella corrispondenza telefonica interurbana è ammesso solo l'uso della lingua italiana.

È vietata qualsiasi comunicazione per telefono interurbano di notizie militari o politiche ed il personale telefonico ha obbligo di esercitare attiva e continua vigilanza per lo scrupoloso adempimento di questo divieto. Sono eccettuate dal divieto le corrispondenze telefoniche dirette a giornali, le quali restano disciplinate dai metodi attuali di censura e di trasmissione a mezzo degli impiegati telefonici.

Nello scambio delle conversazioni dovranno avere la precedenza quelle delle autorità militari e politiche.

*** L'Amministrazione telegrafica francese ha temporaneamente sospeso il transito dei telegrammi differiti da istradarsi pei cavi transatlantici del nord.

Fino a nuovo avviso non sono pertanto ammessi tali telegrammi per via Francia e cavi transatlantici del nord.

I telegrammi differiti per l'America del nord e centrale sono ammessi soltanto per le vie Malta-Eastern-Anglo, Malta-Eastern-Direct Cable e Malta-Eastern-Western Union, con le tasse corrispondenti a queste.

I telegrammi differiti per l'America meridionale sono ammessi, oltrechè per le dette vie, anche per via Malta-Madera o Malta-Teneriffa, se queste ultime risultano ammesse dalla tariffa generale per il paese di destinazione.

I telegrammi differiti per l'Africa occidentale saranno accettati per le vie Malta-Madera o Malta-Teneriffa.

Nella Somalia italiana. — Sul movimento commerciale nella Somalia italiana durante l'anno 1914 si hanno i seguenti dati statistici:

Il valore dell'importazione fu di L. 5.555.010,93 con una differenza in meno di 785.233,50 sull'anno presente.

Il dazio d'importazione fu di L. 455.410,94 con una differenza in meno di L. 40.838,68 sul 1913.

Il valore dell'esportazione fu di L. 1.611.318,42 (differenza in meno L. 202 759,27 sull'anno precedente).

Il dazio di esportazione raggiunse la somma di L. 153.249,47 (differenza in meno L. 16.332,23).

I diritti accessorî doganali furono di L. 9.173,11 (differenza in più L. 999,62).

La quantità delle merci in transito fu di 115 tonnellate per un valore di L. 225.498,81 (nel 1913 si ebbero 32 tonnellate in più, ma si ebbe un valore in meno di L. 19.091,43).

Scoperte archeologiche. — Nella località di Bergeggi, presso Savona, di questi giorni, il dott. De-Negri di Genova, procedendo ad alcuni lavori di escavo, metteva in luce gli avanzi di un antico muro, di un pavimento e di fittili attribuiti all'epoca romana.

Vi sono altresì avanzi di alcuni vasi di imitazione aretina attribuibili alla fine del primo o al principio del secondo secolo dopo Cristo.

Mercato serico. — Il Ministero di agricoltura, industria e commercio comunica:

Il corrispondente ufficiale del Ministero a New York telegrafa in data 31 dicembre 1915:

« Causa quotazioni più vantaggiose delle sete giapponesi e cinesi, poca domanda delle italiane. Giapponesi dopo ribasso indicano miglioramento con affari discreti. Stocks regolari. Fabbrica attiva. Quotasi grand extra piemonte dollari 5; extra classica 4,90; classica 4,80; giapponese 1 1[2 4,30; kansai extra 4,55; double extra 4,80; canton double extra 3,80; canton 22[26 3,45; migliori filature cinesi 4,80; cambio 6,57 ».

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della 2ª decade del decorso dicembre reca:

Si confermano, quasi ovunque, i vantaggi apportati allo stato delle campagne dalle temperature miti e dalle precipitazioni abbondanti delle passate decadi, che hanno favorito la germinazione

dei seminati e resi rigogliosi gli orti, gli erbai e i pascoli invernali.

L'insistenza però del tempo piovoso rende difficile la prosecuzione dei lavori campestri di stazione.

Il tempo bello e temperature più basse gioverebbero ormai alle campagne e arresterebbero l'azione dei parassiti, ove sono apparsi.

Buone in generale le notizie riguardanti il raccolto delle olive e l'estrazione dell'olio, e così pure quelle circa lo stato degli agrumeti in Sicilia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 7. (Ufficiale). — Tre membri del Ministero, appartenenti al partito del lavoro, e cioè Henderson, ministro dell'istruzione pubblica, Brace, sottosegretario di Stato per l'interno, e Roberts lord *junior* della tesoreria, hanno presentato le loro dimissioni.

Si assicura che non ostante la decisione del Congresso delle Trades Union essi voteranno il bill di Asquith relativo alla coscrizione.

LONDRA, 7. — Balfour, riassumendo alla Camera dei comuni la discussione circa il bill sulla coscrizione, ha dichiarato che quantunque l'argomento si presti a dissensi di vedute, il sentimento che ha dato una grande unità fondamentale ai discorsi pronunciati è quello inspirato da un vero patriottismo e dalla determinazione di agire nel modo migliore per tutelare gli interessi dell'Impero e quelli degli alleati.

È possibile che il voto della Camera dei comuni produca una cattiva impressione in Inghilterra ed all'estero; ma ogni osservatore imparziale trarrà da questa seduta la convinzione che mai il paese ha dimostrato una unione maggiore circa la grande politica che seguiamo e seguiremo fino ad un trionfo assolutamente completo.

LONDRA, 7. — La Peninsular and Oriental Company pubblica le cifre definitive delle perdite del *Persia*.

Il vapore aveva a bordo 501 persone; ne sono state salvate 166 e ne sono annegate 335.

MADRID, 7. — La *Gaceta* pubblicherà nella prossima settimana un decreto che proibisce la vendita all'estero di navi spagnuole, che abbiano meno di 15 anni di servizio.

ZURIGO, 7. — Si ha da Vienna:

L'aumento dei prezzi delle farine ha suscitato a Vienna un'agitazione enorme.

I capi gruppo del Consiglio comunale ed una delegazione del partito socialista si sono recati dal ministro dell'interno Hohenlohe, per protestare e chiedere il ritiro dell'ordinanza relativa.

Il ministro ha risposto ai primi che pensassero che verranno tempi più difficili ancora e che la popolazione dovrà sopportare oneri ben più gravi.

La *Neue Freie Presse* dice che la farina odierna è peggiore di quella precedente ed il pane è cattivo, ed il giornale teme che insieme con la farina rincari il pane.

Si annunciano comizi di protesta.

ZURIGO, 7. — Si ha da Belgrado: È giunto il luogotenente maresciallo conte Salis Seewir, il quale ha assunto l'ufficio di Governatore generale delle regioni serbe occupate dall'Austria-Ungheria.

MADRID, 7. — È stato firmato il decreto che proibisce la vendita all'estero delle navi mercantili nazionali.

ZURIGO, 7. — L'enorme discesa della valuta austriaca nei paesi neutrali, che in Svizzera oggi è discesa al corso di 59, impressiona vivamente i circoli commerciali austriaci, tanto che la *Neue Freie Presse* consacra due pagine a commenti ed interviste per cercare di tranquillare la popolazione.

Il direttore della Laenderbank ascrive il fatto al turbamento del traffico delle merci dei due Imperi coll'estero e deplora che la Banca austro-ungarica abbia perduto il dominio del mercato delle divise, posseduto prima della guerra e consiglia a diminuire le importazioni.

ZURIGO, 7. — Stanotte è morto, in età di 62 anni, Alfredo Ilg, originario del Cantone di Turgovia, per lunghi anni ministro e confidente del Negus di Abissinia.

LONDRA, 7. — Dopo la conferenza labourista, il Comitato esecutivo nazionale del partito labourista e il gruppo parlamentare labourista si sono riuniti alla Camera dei comuni ed hanno deciso di separarsi dal Governo di coalizione.

LONDRA, 7. — I giornali commentano il voto del Congresso labourista e quello della minoranza della Camera dei comuni contro il progetto di coscrizione.

Il *Daily Graphic* dichiara che forse ne risulterà il prossimo scioglimento della Camera.

Il *Daily Mail* scrive che i membri del Parlamento sono di opinione che la grande maggioranza del paese è favorevole alla coscrizione. Il Governo ne profitterà per ottenere un mandato formale dal paese e trionfare così delle attuali critiche.

Alcuni membri del Governo considerano già le elezioni generali come la migliore soluzione delle presenti difficoltà.

I giornali, in generale, commentando il voto del Congresso labourista, dicono che esso non rappresenta realmente l'opinione labourista del paese e che esso è il risultato del sistema equivoco di rappresentanza al Congresso e dell'assenza della metà degli operai che si trovano nelle trincee.

Il patriottismo degli operai britannici è fuori di ogni dubbio; ma il voto di ieri risulta da due errori: primo di ritenere che la coscrizione non è veramente necessaria in seguito alle cifre del reclutamento; secondo di considerare il progetto come un preparativo per l'introduzione della schiavitù industriale.

Il *Daily News* dice che un eminente membro conservatore del Gabinetto ha dichiarato che il voto del Congresso labourista ha avvicinato il giorno delle elezioni generali.

NOTIZIE VARIE

Riserva di nafta a Bakù. — Gli stocks dei prodotti naftiferi a Bakù al 1° novembre 1915, ossia alla chiusura della stagione di navigazione, ascendevano a 41.800.000 pudi contro 40 milioni alla stessa epoca dell'anno precedente. Questa è la cifra più elevata dal 1910 in cui, in seguito della forte concorrenza del carbone, gli stocks accumulati ammontavano a 52.000.000 pudi. Conviene osservare che quest'anno l'esportazione è completamente fallita, ed ha lasciato così a disposizione del mercato interno più di 50.000.000 pudi che furono assorbiti quasi tutti.

Fra gli stocks del 1° novembre figurano la nafta greggia per 18.600.000 pudi contro 17.00.000 dell'anno scorso, i residui di nafta per 8.900.000 pudi contro 12.600.000, la kerocina per 9.100.000 pudi contro 3.500.000 e gli altri sottoprodotti, per 5.200.000 pudi contro 47.000.000.

N. B. Il pudo equivale a 16 chilogrammi e 380 grammi.

La produzione del vino in Algeria. — Il *Giornale ufficiale* pubblica i dati sul raccolto dei vini in Algeria, comparandone le cifre con quelle del 1914.

Nel 1915 i depositi sono di 327.690 ettolitri, ed il raccolto di 5.139.021 ettolitri, contro 359.490 e 10.317.719 ettolitri nel 1914.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.